



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di Pavia

ORDINANZA N. 02/2022/R.G. del 27.04.2022

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE E PER IL CONTENIMENTO DELL'AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il Sindaco

premesse che

- in Europa il cambiamento climatico e l'adattamento al clima locale hanno ampliato lo spazio potenziale di distribuzione dell'Ambrosia, il cui impatto sulla salute umana non è limitato alle sole aree invase dalla pianta, in quanto il suo polline diffuso dal vento può provocare allergie anche a distanze maggiori;
- a livello lombardo, l'Ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi con elevati costi diretti e indiretti associati, e il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate anche con le Amministrazioni Locali;
- in questi ultimi anni il numero di soggetti sviluppanti allergie al polline di Ambrosia è in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi di natura allergica (nasali, oculari e asma) che in alcuni soggetti possono essere anche particolarmente invalidanti, e che determinano una importante spesa, sia sanitaria che sociale;

considerato che

- l'Ambrosia è una pianta infestante che fiorisce tra i mesi di Luglio e Settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali di proliferazione dell'Ambrosia sono le banchine stradali, rotatorie e spartitraffico, i terreni incolti e quelli ritirati dalla produzione, i terreni coltivati a cereali e semine rade, le aree abbandonate e industriali dismesse, i margini delle aree agricole e gli argini dei fossi, le terre smosse dei cantieri e in generale tutte le aree verdi che non sono sottoposte a costanti interventi di manutenzione e pulizia;

rilevato che

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi e in particolare lo sfalcio periodico tra i mesi di Giugno e Settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

U
COMUNE DI VIDIGULFO
Comune di Vidigulfo
Protocollo N.0003136/2022 del 27/04/2022

richiamate

- l'ordinanza dalla Regione Lombardia n. 2552/441 del 29/03/1999 - decreto n. 25522, contenente le disposizioni atte a prevenire la diffusione dell'Ambrosia, la quale prevede che i proprietari delle aree agricole non coltivate, di aree a verde agricole non coltivate, di aree a verde urbane incolte, di aree a verde industriali dismesse, nonché i proprietari di cantieri edili e i responsabili di ANAS e FF.SS. abbiano l'obbligo di vigilare sulla presenza della pianta in oggetto e di eseguire, periodicamente, interventi di manutenzione e pulizia, prevedendo almeno quattro sfalci nel periodo compreso tra la fine di Giugno e i primi dieci giorni di Settembre;
- le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006, approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;
- la nota di ATS di Pavia del 26 Aprile 2022, prot. n. 0024619, pervenuta al Protocollo Generale n. 00003129 del 26 Aprile 2022, unitamente ai documenti "Allegato 1 - Misure di Prevenzione della pollinosi da Ambrosia" e "Allegato 2 - Allegato Tecnico 2022 - Metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia", qui allegati quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che l'Amministrazione Comunale, per le aree pubbliche di rispettiva competenza, ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio;

ritenuto

- opportuno, dato l'approssimarsi della stagione di fioritura dell'Ambrosia, emettere specifica ordinanza sindacale contingibile e urgente, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche conosciute e limitare l'ulteriore diffusione della pianta infestante nel territorio comunale;
- necessario adottare detto provvedimento per evitare, quindi, conseguenze che si riflettono sulla sicurezza urbana, sull'incolumità pubblica nonché sull'igiene e salute pubblica;

visti

- gli articoli 2, 3, 7 bis, 50 comma 5 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., come novellato dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con legge 24 luglio 2008 n. 125;
- l'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., come modificato dal d.l. n. 50/2003 convertito dalla legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla l. n. 689/1981;
- il vigente Regolamento Locale d'Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- l'art. 32, comma 3 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del d.l. 23 maggio 2008 n. 92;

ORDINA

nell'ambito del proprio territorio:

- ✓ ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche sottostanti i piloni/tralicci dell'alta tensione);
- ✓ ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- ✓ agli amministratori di Condominio;
- ✓ ai responsabili di cantieri edili;
- ✓ alla Provincia di Pavia - Settore Manutenzione Strade;
- ✓ agli utilizzatori delle acque delle rogge e dei fossi;

- 1) di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
- 2) di eseguire, a seconda di ogni singolo caso specifico e con le modalità indicate nel richiamato documento "Metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia - Allegato tecnico 2022", i necessari interventi di sfalcio, trinciatura, diserbo, pacciamatura e/o estirpamento presso le aree e gli immobili interessati dalla presenza di Ambrosia, al fine di evitare il raggiungimento di livelli di polline capaci di provocare allergia e contenere i ricacci e le nuove piante sviluppatesi nel frattempo;
- 3) di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto, si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - a. **I sfalcio:** ultima settimana di Luglio
 - b. **II sfalcio:** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di AgostoSi rammenta che è considerato efficace ai fini del contenimento dell'infestante il lavaggio delle attrezzature utilizzate nelle aree altamente infestate.
- 4) di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico 2021, secondo le seguenti specifiche:
 - a. *in ambito agricolo:* trinciatura con frequenze elevate di intervento, diserbo, aratura ed erpicatura con erpice a dischi
 - b. *in ambito urbano:* pacciamatura per il contenimento di superfici limitate ed estirpamento
- 5) di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

la cittadinanza:

- ✓ ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, aree incolte ecc.) di propria pertinenza, provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come ad es. prato inglese o trifoglio);
- ✓ a segnalare al Comando di Polizia Locale le aree con presenza di Ambrosia;

AVVERTE

la cittadinanza che:

- ✓ chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - a. da € 50 ad € 200 per un'area fino a 2000 m²
 - b. da € 200 ad € 500 per un'area oltre i 2000 m²
- ✓ qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio a effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

DISPONE

in merito alla presente, che:

- riveste carattere di contingibilità e urgenza sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- le disposizioni in essa contenute sono da ritenersi vigenti fino al 30 settembre 2021, compreso;

la notifica mezzo PEC della presente ordinanza:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Pavia;
- alla stazione Carabinieri di Landriano, competente per territorio;
- alla Provincia di Pavia, Settore manutenzione strade;
- alla ATS di Pavia;

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale;
- ai costruttori edili operanti sul territorio comunale;


Il Comando di Polizia Locale e gli Uffici di ATS Pavia, ciascuno per le rispettive competenze, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà a norma di Legge.

COMUNICA

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.


Il Sindaco
Domenico Fabrizio BERTUZZI